



22683/18

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3598/2017

SEZIONE LAVORO

Cron. 22683

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 09/05/2018

Dott. AMELIA TORRICE - Rel. Consigliere - PU

Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3598-2017 proposto da:

RVF , elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio
dell'avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato SERGIO PASSERINI,
giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2018

1889

contro

COMUNE DI **X** , in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE
43, presso lo studio dell'avvocato LIVIA LORENZONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA LUISA DE MARGHERITI e RAFFAELLA CHIUMMIENTO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1761/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/12/2016, R. G. N. 1286/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l'Avvocato ANDREA MUSTI;

udito l'Avvocato MARIA LUISA DE MARGHERITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

1. **VFR**, funzionario tecnico categoria D alle dipendenze del Comune di **X**, convenne in giudizio quest'ultimo, ai sensi dell'art. 414 cod.proc.civ., per l'accertamento della natura discriminatoria e della illegittimità del licenziamento intimatogli il 22.6.2015 e per la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970.
2. Convertito il rito ordinario nel rito di cui all'art. 1 c. 48 e sgg. della L. 92 del 2012, il Tribunale respinse le domande e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado sulla scorta, per quanto rileva, delle argomentazioni motivazionali che seguono:
3. la questione relativa alla applicabilità dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, nel testo non modificato dalla L. n. 92 del 2012, assumeva rilievo solo ove le domande volte all'accertamento della illegittimità del licenziamento fossero risultate fondate;
4. la contestazione disciplinare formulata il 25.5.2016 ("recte" 2015) doveva ritenersi tempestiva perché effettuata nel termine di 40 giorni decorrente dal 30.4.2015, giorno in cui erano stati trasmessi all'Ufficio competente gli esiti delle indagini ispettive disposte a seguito della presentazione dell'esposto del 23.2.2015 sicché dovevano considerarsi rispettati tutti i termini previsti dall'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001;
5. era risultato provato che il **R**, tenuto, in quanto responsabile del procedimento amministrativo, ad esaminare e a controllare la correttezza dell'attività procedimentale e sostanziale, a formulare valutazioni discrezionali con assunzione della responsabilità dell'istruttoria, aveva violato reiteratamente i doveri di trasparenza e di imparzialità in quanto tra il 2011 ed il 2014 non aveva rilevato e non aveva segnalato la situazione di conflitto di interessi correlata al fatto di essere socio unico e titolare del 50% delle quote delle società **E Costruzioni srl** e **Immobiliare S srl** coinvolte nei procedimenti amministrativi di cui era responsabile;
6. l'obbligo di astensione, di cui all'art. 3 c. 5 lett. p) del regolamento di disciplina, che ribadisce la previsione contenuta nell'art. 6 del D.M. del 28.11.2000, prescinde dal vantaggio che il pubblico dipendente consegua e dal danno sofferto dall'Amministrazione, in quanto la norma mira a prevenire e a evitare il sorgere di posizioni anche solo all'apparenza non trasparenti e a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, in tali termini disponendo anche l'art. 6 bis della L. n. 241 del 1990 e gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici;

7. il conflitto di interessi era stato, comunque, non solo potenziale ma attuale e concreto perché si era realizzata commistione tra l'interesse pubblico e quello privato del **R** ;
8. la condotta contestata al **R** e posta a base del licenziamento era disciplinarmente rilevante; rispetto a siffatta condotta la sanzione risolutiva adottata doveva considerarsi proporzionata ai sensi dell'art. 3 c. t lett. 7 lett. i) del CCNL, avuto riguardo alla pluralità delle condotte poste in essere nella situazione di conflitto di interessi, alla mancata percezione della gravità del comportamento e della sua incidenza sulla trasparenza dell'azione amministrativa, al ruolo di responsabile del procedimento rivestita, alla qualità di comproprietario della società destinataria degli atti amministrativi, alla avvenuta sovrapposizione tra gli interessi privati e quelli pubblici;
9. Avverso questa sentenza l'architetto **VFR** ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale il Comune di **X** ha resistito con controricorso.
10. Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

Sintesi dei motivi di ricorso

11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ., "error in procedendo" e violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 47 e sgg. della L. n. 92 del 2012 in connessione con l'art. 18 della L. n. 300 del 1970. Addebita alla Corte territoriale di avere violato il principio di diritto secondo cui le questioni pregiudiziali di rito devono essere risolte in via preliminare rispetto alle questioni di merito e sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere applicabile lo strumento processuale di cui all'art. 1 della L. n. 92 n. 2012 (rito "Fornero") in fattispecie, quale quella dedotta in giudizio, in cui non trova applicazione l'art. 18 della L. n. 300 del 1970 nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012.
12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 115 cod.proc.civ. Deduce che il responsabile della struttura aveva segnalato all' Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) le condotte poste in essere da esso ricorrente solo il 30 aprile 2015, quindi dopo 66 giorni dalla data in cui era stata acquisita la notizia delle infrazioni disciplinari.
13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., errata e falsa applicazione degli artt. 2, 6, 7 e 16 del D.P.R. n. 62 del 2013 e dell'art. 6 bis della L. n. 241 del 1990. Sostiene che la L. n. 241 del 1990 si limita a disciplinare il

procedimento amministrativo e i rapporti tra il terzo e la P.A. ma non regola i rapporti tra quest'ultima ed i suoi dipendenti.

14. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., errata e falsa applicazione degli artt. 2, 6, 16 del D.P.R. n. 62 del 2013, dell'art. 6 bis della L. n. 241 del 1990, dell'art. 55 quater del D. Lgs. n. 165 del 2001 dell'art. 115 cod.proc.civ., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 97 della Costituzione. Deduce che costituiva fatto pacifico che esso ricorrente era socio al 50% della società **E Costruzioni srl** che deteneva il 100% delle quote della società **S Immobiliare srl** e addebita alla Corte territoriale di avere affermato che esso ricorrente fosse socio unico e titolare del 50% delle quote delle società rispetto alle quali si era trovato in conflitto di interessi. Sostiene di non essersi mai trovato nella situazione di conflitto di interessi di cui agli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e che la Corte territoriale aveva ommesso di esaminare che l'attività svolta, priva di discrezionalità, escludeva ogni possibilità di configurare un conflitto di interessi comportante l'obbligo di astensione. Assume che il c. 2 dell'art. 16 del D.P.R. n. 62 del 2013 dispone che le sanzioni espulsive possono essere applicate esclusivamente nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli artt. 4 c. 6, 6 c. 2 e non anche nei casi di conflitto meramente potenziale e imputa alla Corte territoriale la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3 c. 7 lett. i) del CCNL Comparto personale non dirigente delle Regioni ed Autonomie locali.

Esame dei motivi

15. Il primo motivo, che muove dall' assunto della sussistenza di un'intima connessione tra le norme di carattere processuale contenute nell'art. 1 commi da 48 a 64 della L. n. 92 del 2012, che disciplinano le forme del processo, e le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 42, che disegnano la tutela accordata nelle ipotesi del licenziamento nullo ovvero illegittimo, è infondato.

16. Diversamente da quanto opina il ricorrente, pur restando applicabile ai rapporti di pubblico impiego privatizzato la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 L. 300 n. 1970, nel testo antecedente le modifiche apportate dall'art. 1 c. 42 della L. n. 92 del 2012, alle impugnative dei licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni intimati in data successiva all'entrata in vigore della richiamata L. n. 92 trova applicazione, in primo grado ed in sede di impugnazione il rito disciplinato dall'art. 1 commi 48 e sgg. di detta legge. Nessun dato testuale e sistematico contenuto nella L. n. 92 del 2012, nè tampoco nel D. Lgs. n. 165 del 2001, osta, infatti, alla generale applicazione ad ogni impugnativa di licenziamento ai sensi dell'art. 18 5.L., dello specifico strumentale processuale introdotto dall'art. 1 c. 47 e sgg. della legge del 2012. (Cass. 11868/2016).

17. Peraltro, è appena il caso di rilevare che neppure la soluzione opposta gioverebbe al ricorrente, atteso che, per costante giurisprudenza di questa S.C, la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa ove la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa (cfr. per tutte e da ultimo Cass. n. 23682/17). Allegazione che manca nella fattispecie in esame.

18. Il secondo motivo è infondato

19. Le prospettazioni difensive esposte a corredo del motivo che, pur imputando alla Corte territoriale la violazione della disposizione contenuta nell'art. 55 bis c. 4 del D. Lgs. n. 165 del 2001 quanto ai termini imposti per la contestazione disciplinare, fanno riferimento, confondendoli, ora a questi ultimi ora a quelli imposti per la conclusione del procedimento disciplinare, sono infondate.

20. L'art. 55 bis co. 4 d.lgs. n. 165/01 recita: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa."

21. Con riguardo alla sanzione prevista dal quarto comma dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 per il mancato rispetto del termine per la contestazione disciplinare, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa opera solo in relazione ai termini imposti all'Ufficio competente per il procedimento disciplinare e che rileva la data di ricezione degli atti da parte di quest'ultimo, o, eventualmente, la notizia che abbia diversamente acquisito il medesimo ufficio, e non altri organi o articolazioni dell'ente, con la sola eccezione del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente (Cass. 18517/2016, 9390/2017, 19183/2016, 16900/2016, 17153/2015, 20733/2015).

22. Dei richiamati principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio.

23. Essa ha, infatti, accertato che il Comune, non avendo contezza della fondatezza dell'esposto al momento del suo deposito (23.2.2015), effettuò accertamenti ispettivi che si conclusero il 30.4.2015 e che in pari data (cfr. anche ricorso, pg. 14 ultimo capoverso) il responsabile della struttura trasmise i risultati di tali indagini all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale formulò la contestazione (la circostanza non è oggetto di contestazione) il 25.5.2015.

24. Va precisato che l'accertamento in fatto del momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e/o il capostruttura acquisiscono la notizia dell'illecito è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità nei limiti oggi consentiti dall'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del D.L. 22.6.2012 n. 83 (Cass.29230/2017, 19183/2016, 16900/2016, 14324/2015), al quale sono del tutto estranee le censure formulate nel motivo in esame (azionate ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.).

25. Sono, del pari, infondate le censure che denunciano la violazione dell'art. 55 bis c. 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001.

26. Questa Corte ha, infatti, affermato che in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'inosservanza del c. 3 dell'art. 55 bis comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, gli atti all'ufficio disciplinare non comporta, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta.

27. E' stato chiarito (Cass. 16900/2016, 1781/2015) che assume rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa, evenienza questa non allegata dal ricorrente, o tardiva la contestazione dell'illecito, tardività da escludersi per quanto innanzi osservato (punto 23 di questa sentenza).

28. Il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità.

29. Sono infondate le censure (terzo motivo) che addebitano alla sentenza di avere formulato il giudizio di rilevanza disciplinare delle condotte poste a base del licenziamento con riguardo alla sola disposizione contenuta nell'art. 6 bis della L. n. 241 del 1990.

30. Diversamente da quanto prospetta il ricorrente, la Corte territoriale, in coerenza con la contestazione disciplinare, ha ricostruito il quadro normativo che regola le situazioni di conflitto di interesse richiamando l'obbligo di astensione, di cui all'art. 3 c. 5 lett. p) del regolamento di

disciplina, l'art. 6 bis della L. n. 241 del 1990 e gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (cfr. punto 6 di questa sentenza).

31. Quanto alla dedotta inapplicabilità della L. 7 agosto 1990, n. 241 alla fattispecie dedotta in giudizio (terzo motivo), il Collegio osserva che è innegabile che questa legge disciplini il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

32. E' altrettanto indubitabile, però, che l'art. 6 bis della L. n. 241, introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione) ha imposto una precisa regola di condotta del pubblico dipendente che rivesta il ruolo di responsabile del procedimento, avendo previsto che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

33. L'obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse anche solo "potenziale" e il dovere di astensione dalle attività di ufficio che possano coinvolgere interessi privati risultano riaffermati anche dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

34. Il D.P.R. innanzi richiamato impone (art. 6.) al pubblico dipendente "Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti" di informare per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e di astenersi "dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, e precisa che "il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici".

35. Esso prescrive al pubblico dipendente (art. 7) anche di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente e di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

36. Il D.P.R. citato obbliga (art.9), poi, il pubblico dipendente ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

37. Nel contesto normativo, di fonte legale e regolamentare, innanzi ricostruito è corretta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui ciò che rileva è il conflitto che in astratto (potenziale) può verificarsi e che è, di contro, ininfluenza che esso si sia nel concreto realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico dipendente mirano a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni di corruzione.

38. Le prospettazioni difensive (quarto motivo) che muovono dall'assunto che l'art. 16 c. 2 del D.P.R. n. 62 del 2013 esclude espressamente che per i conflitti meramente potenziali l'Ente pubblico possa adottare sanzioni espulsive sono infondate.

39. In primo luogo perché esse non si confrontano con il dato letterale e sistematico della norma.

40. L'art. 16 c. 1, dopo avere attribuito rilievo disciplinare alla violazione degli obblighi previsti Codice, prevedendo che essa integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, dispone che, "ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni".

41. L'art. 16 cit. dispone, inoltre (c.2), che, ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza e che le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi "incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con

il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo".

42. Il richiamato art. 16, in conformità ed in coerenza con le disposizioni contenute negli artt. 55 c. 2 e 55 quater (nel testo applicabile "ratione temporis" risultante dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001) ribadisce la facoltà dei contratti collettivi di "prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice" e, con norme di chiusura, fa salvi "la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi" (c.3) e "gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi".

43. Ebbene, non è in discussione che il licenziamento dedotto in giudizio è stato fondato anche sulla violazione del dovere di astensione imposto dall'art. 3 c. 5 lett. p) del regolamento di disciplina del Comune e degli obblighi di cui all'art. 3 c. 7 lett. i) del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali (violazioni di doveri di comportamento non ricomprese specificamente nelle lettere precedenti di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro).

44. In secondo luogo, perché, rispetto all' assunto, come detto erroneo (punto 37 di questa sentenza), che il c. 2 dell'art. 16 del citato D.P.R. esclude l'applicabilità della sanzione risolutiva nei casi di conflitto potenziale, è decisiva la circostanza che la Corte territoriale ha accertato che nella fattispecie dedotta in giudizio il conflitto di interessi era stato concreto e reale e non meramente potenziale. Tanto in ragione della responsabilità della intera attività istruttoria che ricade per legge sul pubblico dipendente responsabile del procedimento e del fatto che risultava provato che il **R** era socio unico della Immobiliare **S** srl e titolare della quota di partecipazione del 50% della **E** srl.

45. Le censure (quarto motivo) che addebitano alla sentenza la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti presentano profili di infondatezza e di inammissibilità.

46. Non è ravvisabile la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. e dell'art. 2697 c.c., perchè non è risultato in alcun modo contestato che la Corte territoriale abbia fondato la sua decisione sul materiale probatorio documentale acquisito nel corso del giudizio, nei termini offerti dalle parti.

47. Va anche rilevato che il ricorrente, in violazione degli oneri imposti dall'art. 366 n. 4 cod.proc.civ., non ha chiarito perchè la Corte territoriale ha violato i principi in tema di onere

N. R.G. 3598 2017

probatorio (Cass. 24298/2016, 87/2016, 3010/2012, 5353/2007; Ord. 187/2014, 16308/2013).

48. La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile perchè il ricorrente non ha spiegato la ragione per la quale, ai fini dell'accertamento sulla situazione di conflitto e di interessi, ha valore decisivo (da intendersi come idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare senz'altro l'esito diverso della controversia, "ex multis" Cass. 22023/2015, 3668/2013, 22979/2004) la circostanza di essere socio al 50% della società **E** Costruzioni srl che deteneva il 100% della **S** Immobiliare, laddove la Corte territoriale ha accertato che egli era socio unico e titolare del 50% delle quote di dette società.

49. Le censure in esame sono inammissibili nella parte in cui, sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e di vizi motivazionali, sollecitano una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005) in ordine alla partecipazione societaria del ricorrente e alla ricostruzione della condotta oggetto di contestazione disciplinare e posta a base del licenziamento.

50. Sulla scorta delle conclusioni svolte il ricorso va rigettato.

51. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

52. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

Il Consigliere Estensore

A. Torrice

A. Torrice

Il Presidente

A. Manna

*A. Manna*Il Funzionario Giudiziario
Dot. Giovanni RUELLO*Giovanni Ruello*